

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (*Esame e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 51

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 53

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) 51

AVVERTENZA 52

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare, nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge di

conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201).

Nel rinviare, per elementi di maggiore dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che procederà, nel corso della presente relazione, alla sintetica illustrazione delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Relativamente al concordato preventivo, rileva che il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effet-

tuato il finanziamento la qualità di credito prededucibile, che quindi, in caso di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, viene soddisfatto con precedenza rispetto a tutti gli altri, con prevalenza, quindi, anche sui crediti ipotecari o privilegiati.

Viene altresì disciplinato, per la prima volta, l'istituto delle offerte concorrenti (articolo 2), in modo da consentire che si aprano delle procedure competitive sui cespiti aziendali e sugli altri beni di particolare valore, oggetto dei piani concordati cosiddetti « chiusi », cioè quelli in cui il debitore propone la cessione dei beni ad un prezzo e ad un soggetto predeterminato. La norma prevede che chiunque possa formulare un'offerta migliorativa e che si apra la gara tra i vari offerenti, in modo da consentire ai creditori di realizzare il massimo soddisfacimento possibile.

Viene, inoltre, introdotta una normativa riguardante le proposte concorrenti (articolo 3), attribuendosi ai creditori, titolari di una percentuale di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi, il potere di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore. Tutti i piani sono sottoposti al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 25 per cento dei crediti chirografari e solo se la proposta concorrente è migliorativa, cioè se prevede l'attribuzione ai creditori chirografari di un *surplus* di almeno il 25 per cento rispetto alla percentuale offerta dal debitore.

Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore.

Si dispone, infine, che il debitore, nella proposta di concordato, debba espressamente indicare « l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore »;

ciò al fine di conferire all'obbligazione assunta con la proposta la natura di obbligazione di risultato e, quindi, far venir meno la natura aleatoria del concordato stesso.

Con riferimento alle procedure fallimentari, sottolinea, in primo luogo, che sono previste ulteriori cause di incompatibilità per la nomina quale curatore. In particolare, è aumentato da due a cinque anni il periodo in cui chi ha concorso al dissesto non può essere nominato curatore; chi, inoltre, ha svolto l'incarico di commissario giudiziale non può essere nominato curatore, nel successivo fallimento (articolo 5, comma 1, lettera a)).

In secondo luogo, è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il curatore debba essere in possesso di una adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere con efficacia la sua attività, in considerazione della complessità della procedura. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori (articolo 5, comma 1, lettera b)).

Quanto alla chiusura del fallimento (articolo 7), si dispone che la procedura possa essere chiusa anche in pendenza di cause, ciò al fine di migliorare le statistiche internazionali sulla durata delle procedure.

Si prevede, infine, la applicabilità alle procedure fallimentari dell'istituto della vendita con rateizzazione del prezzo, introdotto col medesimo provvedimento per le procedure esecutive individuali.

Con riferimento all'accordo di ristrutturazione, evidenzia che è introdotta una nuova disciplina riservata esclusivamente a banche e intermediari finanziari (articolo 9).

La deviazione rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 182-*bis* è costituita dal fatto che mentre l'accordo « ordinario » richiede il consenso dei creditori coinvolti dallo stesso (e quindi coloro che non aderiscono hanno diritto di essere pagati per intero e possono subire *ex lege* solo una moratoria per non più di 120

giorni), questa nuova tipologia di accordo consente, invece, di imporre ai creditori dissenzienti (banche e intermediari finanziari) gli effetti dell'accordo concluso con le altre banche e intermediari finanziari, purché queste rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei crediti di questa categoria. È prevista la necessaria omologazione del giudice, che deve verificare, tra l'altro, che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e che le trattative si siano svolte in buona fede. Analogamente, si prevede la convenzione di moratoria, modellata sullo stesso schema dell'accordo di ristrutturazione, con la sola differenza che la convenzione comporta il differimento del termine di pagamento per i dissenzienti; la convenzione inoltre differisce dall'accordo di ristrutturazione, perché è necessaria l'opposizione da parte del creditore dissenziente.

Conseguentemente, si prevede l'applicabilità delle norme penali in tema di concordato (ar. 236 LF) e di falso in attestazione nelle relazioni del professionista (articolo 236-bis) ai casi dell'accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziaria e della convenzione di moratoria (articolo 10).

Relativamente al processo esecutivo, richiama l'attenzione sull'introduzione (articolo 12) di una azione esecutiva semplificata per gli atti a titolo gratuito e per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, trascritti entro l'anno precedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di consentire al creditore di pignorare direttamente il bene, anche nei confronti beneficiario dell'atto gratuito e in tal modo evitare di dover attendere 8-10 anni per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. In questo modo si assicura una più efficace tutela del credito, disincentivando il debitore a compiere atti negoziali diretti a frapporre ostacoli all'aggressione del suo patrimonio.

Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, l'istituto della rateizzazione del prezzo: per far fronte alla crisi di liqui-

dità, in presenza di giustificati motivi il giudice può consentire che il pagamento del prezzo abbia luogo entro un anno e ratealmente. Il giudice può anche consentire all'aggiudicatario di immettersi nel possesso dell'immobile prima del versamento dell'intero prezzo, previa prestazione di idonee garanzie bancarie.

Per evitare la inutile protrazione di procedure esecutive mobiliari aventi ad oggetto beni non collocabili sul mercato, si dispone che il procedimento deve essere chiuso anticipatamente, dopo l'espletamento di un numero di tentativi di vendita stabilito dal giudice ed entro un termine massimo di un anno, anch'esso concretamente determinato dal giudice.

Si prevede, inoltre, che anche gli atti del commissario (cioè del soggetto a cui è affidata la vendita forzata di beni mobili) siano oggetto di reclamo.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte per disciplinare il caso in cui sia stata formulata un'offerta ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla ordinanza di vendita, offerta che, in base alla disciplina vigente, è inefficace e non può essere esaminata. La modifica proposta consente di ritenere efficace anche l'offerta che contiene un prezzo inferiore a quello stabilito nella ordinanza, purché la differenza non sia superiore a un quarto. In tal modo, si accelera la definizione della procedura, perché si evita la necessità di effettuare un ribasso (anch'esso, secondo le norme vigenti, non può essere superiore ad un quarto) e quindi un altro esperimento di vendita, fermo restando che in caso di più offerte si deve in ogni caso espletare la gara, partendo dal prezzo più alto.

Si prevede inoltre l'obbligo di ricorrere alle tecnologie informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

È infine introdotto un tetto al compenso incentivante previsto per l'ufficiale giudiziario dal decreto-legge n. 132 del 2014, per evitare di gravare eccessivamente sul debitore.

Rileva che il decreto-legge in esame contempla altresì misure in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Per consentire la concreta utilizzabilità delle risorse stanziare nel fondo per l'efficienza della giustizia, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità 2015, si prevede che esse possono essere destinate alle seguenti finalità: *a)* per il completamento del processo di digitalizzazione; *b)* per finanziare le borse di studio a favore degli stagisti in base all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in aggiunta al Fondo Unico Giustizia (già previsto dalla citata norma); *c)* per l'acquisizione di 2000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (Province).

Si dispone inoltre che (articolo 18), al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 non abbiano compiuto 72 anni, ma che debbano essere collocati a riposo nel periodo ricompreso tra lo stesso 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio sino al 31 dicembre 2016. Per coloro che invece alla data del 31 dicembre 2015 abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, restano, invece, fermi i termini già previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, dovendo gli stessi essere collocati a riposo entro la fine del corrente anno.

Relativamente al processo civile telematico, osserva che sono introdotte specifiche misure (articolo 19), volte a conferire valore legale al deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai

dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente. Rimane fermo che il predetto deposito telematico è facoltativo e non obbligatorio. Conseguentemente, si conferisce ai difensori od ai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità delle copie informatiche per immagine agli originali su supporto analogico degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.

Fa presente, infine, che ulteriori disposizioni riguardano, infine, il portale delle vendite pubbliche.

In particolare, si istituisce un portale nazionale delle vendite pubbliche (articolo 13, comma 1, lettera *b)*), che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. L'iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di « rendere più semplice la vita del cittadino ». In particolare, la massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale consentirà infatti a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici. Inoltre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, l'anacronistica previsione che impone la pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai tempi e alle modalità di organizzazione dei lavori, con particolare riferimento all'eventuale svol-

gimento di attività conoscitiva in relazione alla materia oggetto del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare che potrebbe essere opportuno procedere ad un ciclo di audizioni, considerata la complessità della materia oggetto del decreto, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venerdì 3 luglio prossimo, al fine di svolgere le eventuali audizioni entro la prossima settimana.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD) chiede conferma al rappresentante del Governo dell'avvenuta istituzione, presso il Ministero della giustizia, di una specifica commissione di esperti incaricata di predisporre un progetto organico di riforma della normativa in materia di procedure concorsuali. Sottolinea, pertanto, che i rappresentanti della predetta commissione potrebbero essere auditi in sede di attività conoscitiva.

Il viceministro Enrico COSTA, nel confermare che presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia è stata istituita un'apposita commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, fa presente che la stessa è in procinto di concludere i suoi lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la commissione cui ha testé fatto riferimento il rappresentante del Governo, è incaricata di elaborare un generale progetto di riforma e riordino della normativa in materia di procedure concorsuali, intervenendo invece il provvedimento in discussione in ambiti più specifici e limitati di tale disciplina. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*). Sottolinea, in ogni caso, di essere disponibile a tener conto di rilievi od osservazioni che dovessero, eventualmente, essere formulati dai colleghi o dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, adottata come nuovo testo base come risultante dagli emendamenti approvati.

Osserva che il provvedimento in discussione, che si compone di 6 articoli, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico (articolo 1). Non risultando profili di stretto interesse della Commissione, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

a) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro « e » deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata. Il comma 3-*quater* stabilisce che, nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

Rilevato che:

1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione Giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge C. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-*bis* in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « ovvero » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;

2) il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui

effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-*quater*, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

b) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una sistemazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire *ex lege* le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere « rilevanti » accertati su base documentale, mentre le « sofferenze psico-

fisiche » possono venire liquidate soltanto laddove di « particolare intensità ». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esauritivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle cosiddette Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito « danno biologico », quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito « danno morale ».

La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice

civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

c) l'articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l'articolo 145-*bis*, il cui comma 1 stabilisce che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Rilevato che:

1) la predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione Giustizia in merito. In tale occasione si rilevò come con la disposizione si intendesse introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti, o per meglio dire ai dati, cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri « il mancato fun-

zionamento del dispositivo »; la « prova contraria » appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare « il mancato funzionamento » della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati dell'apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, poiché a fonte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2712 c.c. (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella « scatola nera » – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al « mancato funzionamento dell'apparato ») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all'articolo 2712 c.c.; al capoverso 1-*bis* occorre quindi sostituire le parole le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo fun-

zionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo». In tal modo, si escluderebbe la natura di « prova legale » delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

d) l'articolo 26, comma 1, lettera b) detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense) l'articolo 4-*bis*, che pertanto introduce una nuova disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-*bis* si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscrizione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10, della legge n. 183 del 2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011, che almeno si preoccupa

di precisare – a seguito dei correttivi introdotti dopo la prima originaria versione – che « il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Si esprime, pertanto, una forte contrarietà all'articolo 4-*bis*, ritenendo che la partecipazione a alle società professionali che svolgono attività forense senza porre dei limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere società con fini di lucro che in alcuni casi potrebbero non essere compatibili con quello che deve essere sempre il fulcro dell'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente. In una società di capitali cui soci non debbano essere necessariamente degli avvocati o comunque dei professionisti sarebbe fortemente alto il rischio dell'avvocato appartenente a tale società di perdere la propria autonomia per rispondere ad « ordini » del socio di maggioranza, che sono dettati unicamente dal fine di lucro.

Occorre inoltre considerare che l'articolo 4-*bis* risulta carente anche sotto altri profili, in quanto, al contrario del citato articolo 5: non ribadisce che ciascun avvocato può far parte di una sola società; manca la previsione ai sensi della quale la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione « società tra avvocati; non viene confermato il principio ai sensi del quale i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; non si prevede che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società; non vengono qualificati i redditi prodotti dalla società di avvocati; la società tra avvocati non viene sottratta alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali; non vi è alcun rinvio alle disposizioni del vigente decreto legislativo n. 96 del 2001, che già regolava la fattispecie delle società tra avvocati, mentre si preferisce un generico rinvio alle norme di cui al codice civile, ignorando del tutto la specificità e la specialità della professione forense.

Per le ragioni di cui sopra, potrebbe essere opportuno sopprimere l'articolo 4-bis e inserire nel provvedimento una delega che riproponga i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 riaprendo così sostanzialmente i termini della delega. In questa occasione si potrebbe prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

e) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevedendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad

assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema « semplificato » in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 Cost., configurando un regime di certezza « affievolita » per gli immobili di modesto valore economico;

f) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-bis del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario,

svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 c.c). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla *ratio* dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, *ratio* che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

g) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: a) al capoverso « 3-bis », primo periodo, le parole « e deve risultare dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita »; b) il primo periodo del capoverso « 3-quater » sia sostituito con il seguente: « Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. »;

2) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

3) all'articolo 8, comma 1, capoverso « ART. 145-bis », comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo »;

4) all'articolo 26, comma 1, siano soppresse le lettere *b)* e *c)*, aggiungendo consequenzialmente i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-*bis* il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali; *b)* prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*; *c)* prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati", eventualmente corredata dell'in-

dicazione delle altre professioni associate; *d)* disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; *e)* stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; *f)* prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; *g)* prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; *h)* regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; *i)* stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società; *l)* qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; *m)* stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento; *n)* prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio. »;

5) sia soppresso l'articolo 28;

6) sia soppresso l'articolo 29;

7) sia soppresso l'articolo 30.